

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

CXLVIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 MARZO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni del Presidente:		RESTA, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> . . .	1538, 1539, 1540 1541, 1542
PRESIDENTE	1536	RUSSO	1538, 1539, 1540, 1541, 1542
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		FERRI	1538, 1539, 1540, 1542
Modifica della composizione del Comitato di cui all'articolo 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, e autorizzazione della spesa di 400 milioni di lire per il finanziamento del Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3629).	1536	Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
PRESIDENTE	1536	TITOMANLIO VITTORIA e CAPPUGI: Modifica alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, sullo stato giuridico dei salariati dello Stato. (1129)	1543
RUSSO, <i>Relatore</i>	1536	PRESIDENTE	1543, 1545, 1546, 1547, 1548
SALIZZONI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1536	CAPPUGI, <i>Relatore</i>	1543, 1546
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		TITOMANLIO VITTORIA	1544, 1545, 1546 1547, 1548
Revisione dei film e dei lavori teatrali. (2306);		FERRI	1544
CALABRÒ: Norme integrative alle disposizioni concernenti la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche. (1518);		GIANQUINTO	1544, 1548
VIVIANI LUCIANA ed altri: Regolamentazione della censura e provvidenze a favore del teatro di prosa. (1136)	1537	BOZZI	1544, 1547
PRESIDENTE	1537, 1538, 1539 1540, 1541, 1542	BOVETTI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	1544
GASPARI, <i>Relatore</i>	1537	AMATUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1547, 1548
GIANQUINTO	1537, 1538, 1539, 1540, 1541	SALIZZONI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1545
LUZZATTO	1538, 1540, 1541, 1542	Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
		CAPPUGI: Costituzione in comune autonomo di Tosi-Vallombrosa, frazione del comune di Reggello. (3652)	1545
		PRESIDENTE	1545
		SAMPIETRO UMBERTO, <i>Relatore</i>	1545
		GIANQUINTO	1545
		FERRI	1546
		LUZZATTO	1546
		SALIZZONI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1546
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	1548

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1958

La seduta comiucia alle 10,45.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Avanzini e Delcroix sono rispettivamente sostituiti dai deputati Brizzi e Lenza.

Comunico che la Presidenza della Camera ha accolto la richiesta di passaggio in sede legislativa della proposta di iniziativa del senatore Casca: Modifiche alle vigenti disposizioni relative all'apertura ed all'esercizio delle farmacie regolate dal testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni. (*Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (3425), e che la XI Commissione (Lavoro) ha chiesto, nei termini, una proroga per esprimere il proprio parere.

Discussione del disegno di legge: Modifica della composizione del Comitato di cui all'articolo 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, e autorizzazione della spesa di 400 milioni di lire per il finanziamento del Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (3629).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica della composizione del Comitato di cui all'articolo 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, e autorizzazione della spesa di 400 milioni di lire per il finanziamento del Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività ».

Il provvedimento, già approvato dalla V Commissione permanente del Senato, ha avuto il parere favorevole della IV Commissione (Finanze e tesoro) della Camera.

L'onorevole Russo ha facoltà di riferire.

RUSSO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con legge 31 luglio 1954, n. 626, venne istituito il Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività. I programmi, cui si riferisce, riguardano le ricerche produttive, con particolare riferimento alla migliore e più razionale utilizzazione della manodopera, al perfezionamento del lavoro ed alla valorizzazione del fattore umano nelle imprese.

Per l'articolo 2 di questa legge venne istituito un Comitato, composto, fra gli altri, dai Sottosegretari di Stato del lavoro, dell'industria e commercio, dell'agricoltura, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, del commercio estero e del tesoro. Successivamente all'emanazione di questa legge è stato istituito il Ministero delle partecipazioni statali e, pertanto, si rende opportuno l'integrazione della composizione di questo Comitato con l'inclusione, anche, del Sottosegretario di Stato in rappresentanza di questo dicastero. Sembra logico, infatti, che anche questo nuovo Ministero trovi posto nel Comitato, dati gli importanti compiti che sono stati affidati al nuovo dicastero anche in considerazione dei programmi che deve svolgere nel campo della assistenza tecnica. A questa integrazione provvede, appunto, l'articolo 1 del disegno di legge in esame. I successivi tre articoli autorizzano la spesa di 400.000.000 per la prosecuzione e il completamento dei programmi di assistenza tecnica e di produttività in atto e stabiliscono le modalità del relativo finanziamento del nuovo onere.

Il Relatore esprime parere favorevole augurandosi che la Commissione voglia approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*: Il Governo si dichiara favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il Comitato di cui all'articolo 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, è integrato con la partecipazione del Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali.

(*È approvato*).

ART. 2.

È autorizzata la spesa di lire 400.000.000 per la prosecuzione ed il completamento dei programmi di assistenza tecnica e di produttività.

Tale somma, da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (Presidenza del Consiglio dei Ministri — Ufficio del Comitato interministeriale per la ricostruzione) in ragione di lire 200.000.000 per l'esercizio finanziario 1957-58 e di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1958-59,

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1958

sarà versata nel Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività previsto dall'articolo 1 della legge 31 luglio 1954, n. 626.

(È approvato).

ART. 3.

All'onere di 200 milioni di lire derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1957-58 verrà fatto fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

(È approvato).

ART. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato in fine di seduta a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Revisione dei film e dei lavori teatrali (2306); delle proposte di legge di iniziativa del deputato Calabrò: Norme integrative alle disposizioni concernenti la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche (1518); e del deputato Viviani ed altri: Regolamentazione della censura e provvidenze a favore del teatro di prosa. (1136).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno: « Revisione dei film e dei lavori teatrali »; e delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Calabrò: « Norme integrative alle disposizioni concernenti la vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche »; e, d'iniziativa dei deputati Viviani Luciana ed altri: « Regolamentazione della censura e provvidenze a favore del teatro di prosa ».

GASPARI, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione nella precedente seduta dedicata a questo provvedimento approvò parte dell'articolo 6, nel nuovo testo proposto dal Governo e, precisamente, i due primi comma. Si tratta, quindi, di esaminare ora i restanti quattro comma dell'articolo 6 proseguendo, poi, nell'esame dei rimanenti articoli.

PRESIDENTE. Do lettura del terzo comma:

« Qualora la richiesta del procuratore generale riguardi anche settori di ordine pubblico, la Sezione di Corte di appello per adottare l'ordinanza di cui al comma precedente, è integrata da due esperti uno dei quali designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Direzione generale dello spettacolo — e l'altro dal Ministero dell'interno, entrambi di grado non inferiore a direttore di divisione ».

Se non vi sono emendamenti od obiezioni pongo in votazione il comma nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Il successivo comma, il quarto dell'articolo 6 è il seguente:

« La data fissata per la decisione deve essere comunicata almeno dieci giorni prima, a cura del cancelliere, tanto al pubblico ministero quanto al presentatore del film o del lavoro teatrale ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il quinto comma è il seguente

« Il pubblico ministero depositerà le sue conclusioni entro il terzo giorno anteriore a tale data e nello stesso termine il presentatore del film o del lavoro teatrale potrà presentare difesa scritta ».

GIANQUINTO. Per rispettare la tecnica legislativa dovremmo mettere tutti i verbi al presente.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, e la Commissione è d'accordo, pongo in votazione il comma con le modifiche suggerite dal deputato Gianquinto:

« Il pubblico ministero deposita le sue conclusioni entro il terzo giorno anteriore a tale data e nello stesso termine il presentatore del film o del lavoro teatrale ha facoltà di presentare difesa scritta ».

(È approvato).

Il sesto ed ultimo comma dell'articolo 6 è il seguente:

« Nel termine di venti giorni dalla notifica dell'ordinanza della Corte di appello, tanto il pubblico ministero quanto il presentatore del film o del lavoro teatrale possono proporre ricorso in Cassazione soltanto per violazione di legge. Sino a quando l'ordinanza dell'Auto-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1958

rità giudiziaria non sia divenuta definitiva o per decorso del termine o per intervenuta pronuncia della Corte di cassazione, resta sospesa la proiezione o la rappresentazione in pubblico del film o del lavoro teatrale ».

LUZZATTO. Direi «Corte di appello» al posto di «Corte di cassazione ma in tal caso, dato che abbiamo a che fare con una sospensiva dovrebbero essere fissati dei termini per condizionare nel tempo la pronuncia della Cassazione.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Si possono stabilire i termini precisando che anche la Cassazione delibera in camera di consiglio.

RUSSO. Non mi sembra si possa fare questo!

LUZZATTO. Allora non resta altro che ritornare alla esecutività del giudicato della Corte di appello.

RUSSO. Richiamo l'attenzione di tutti sul fatto che in questa fattispecie la competenza della Corte è competenza di primo grado. Negli altri casi la esecutività è data dal fatto che è la Corte di appello a giudicare. Qui, invece, è la Cassazione che giudica in primo grado! Sarei portato invece, eliminando la Camera di consiglio che non mi sembra possibile ammettere, e fissare un termine.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. È un po' difficile perché la Cassazione ha i suoi ruoli. O istituisce un procedimento speciale.....

GIANQUINTO. Si può dire che «il ricorso per Cassazione non sospende la esecutività».

RUSSO. Vediamo in pratica che cosa avviene. Il ricorso per Cassazione ha luogo in due ipotesi: o per chi non abbia avuto il permesso, ovvero contro la decisione della Corte di appello. Ma, se stabiliamo che questa decisione è esecutiva, allora il film viene proiettato e ciò equivale a rendere inutile il ricorso per Cassazione.

LUZZATTO. La questione non è nuova perché vi sono stati casi di ricorsi sulla sospensiva. Quindi, anche se noi rendiamo esecutorio il provvedimento della Corte di appello nulla toglie che il pubblico ministero, ricorrendo alla Cassazione, chieda la sospensiva della proiezione e non c'è bisogno di stabilire dei termini perché la inibitoria opera immediatamente.

RUSSO. Ma, l'inibitoria, in Cassazione è ammessa?

LUZZATTO. Non c'è dubbio, onorevole Russo. Perché, proprio nei casi di illegittimità

si dice: il disposto della Corte di appello è esecutivo; quindi, dopo sei mesi o un anno, la Cassazione può emettere la propria decisione.

RUSSO. Piuttosto io penso che si potrebbe stabilire che il ricorso per Cassazione venga proposto tanto dal pubblico ministero quanto anche dalla Direzione generale dello spettacolo.

FERRI. Ma qui si parla solo del pubblico ministero.

RUSSO. Io preferirei toglierlo dal collegio e lasciargli la competenza solo per quanto attiene l'ordine pubblico!

LUZZATTO. Ma questo è compito del pubblico ministero per istituto!

Io dunque direi: «Sino alla pronuncia della Corte di appello resta sospesa la proiezione o la rappresentazione in pubblico del film o del lavoro teatrale».

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni e la Commissione è d'accordo pongo allora in votazione l'ultimo comma dell'articolo 6 che risulta così modificato:

« Nel termine di venti giorni dalla notifica della ordmanza della Corte di appello, tanto il pubblico ministero quanto il presentatore del film o del lavoro teatrale possono ricorrere in Cassazione soltanto per violazione di legge. Sino alla pronuncia della Corte di appello resta sospesa la proiezione in pubblico del film e la rappresentazione in pubblico del lavoro teatrale ».

(È approvato)

Passiamo all'articolo 7. Ne dò lettura:

« Qualora la Commissione amministrativa di primo grado non ravvisi nel film elementi per i quali debba provvedere ai sensi dell'articolo 4, ovvero sia stata pronunciata dall'Autorità giudiziaria ordinanza non impugnata e definitiva che esclude l'esistenza nel film di elementi di reato o di elementi suscettibili di provocare turbamento nell'ordine pubblico o nella educazione sociale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Direzione generale dello spettacolo — rilascerà al presentatore il nulla osta per la proiezione in pubblico del film in tutto il territorio nazionale ».

LUZZATTO. Bisogna, prima di tutto, modificare la formulazione con l'aggiunta relativa ai lavori teatrali, analogamente a quanto è stato fatto per i precedenti articoli. Ho, poi, un dubbio che desidererei veder chiarito. Per i film nulla ho da dire; per i lavori teatrali, invece, non abbiamo chiarito un

aspetto che ha dato luogo a dei casi che sono stati molto criticati. Si tratta precisamente di questo: attualmente per i lavori teatrali la presentazione del copione alla censura deve essere ripetuta da ogni compagnia che voglia rappresentare il lavoro. Per i film, invece, è la pellicola stessa che ha ottenuto il nulla-osta e non c'è quindi più bisogno di ripresentarla di volta in volta. Attualmente, quindi, per i lavori teatrali avviene qualche volta che uno stesso lavoro autorizzato ad una compagnia illustre, dotata magari di larghi appoggi, influenze, ecc. venga proibito ad una compagnia di attori di secondo ordine.

La cosa non è giusta, perché se il lavoro in sé ha ricevuto la autorizzazione non vi è motivo che esso non possa essere rappresentato da un attore di secondo piano quando lo è dall'artista di grido. Si deve, pertanto, render chiaro che il nulla-osta, per i lavori teatrali va riferito esclusivamente al copione e s'accompagna sempre ad esso quale sia la compagnia che lo rappresenti.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. L'osservazione mi sembra esatta. Se si vuole una dichiarazione a verbale sono pronto a farla. Comunque è chiaro che, secondo questa nuova legge, quando un lavoro teatrale o un film hanno ottenuto il visto della censura, non c'è alcun bisogno di richiedere un nuovo nulla osta. In base alla mia personale esperienza debbo, sottolineare, però che c'è della differenza tra film e lavoro teatrale, nel senso che quando un film subisce un certo taglio, ormai quello che resta della pellicola va avanti; quando un lavoro teatrale, invece, subisce un taglio nel copione presentato per la censura, qualche volta, per non voler dire molto spesso, avviene che non si rispettano i tagli che vi sono stati apportati. Anzi, si inseriscono direttamente durante la rappresentazione addirittura nuove scene, più compromettenti ancora di quelle tagliate. Potrei citare un'infinità di esempi specificando come e quando.

Quindi, per ogni copione teatrale che sia già stampato, secondo me, il visto per censura una volta dato vale per sempre e per tutto lo Stato italiano. Purtroppo, però, a volte è difficile far rispettare il principio proprio per quei motivi che ho ricordato.

Concludo: concordo pienamente sul fatto che, una volta ottenuto, il visto per censura, questo valga per tutti e in tutta la Repubblica italiana ma ritengo, altresì, che non vi sia bisogno di includere questo principio nel testo della legge in esame.

FERRI. Io sarei proprio del parere contrario e suggerirei di aggiungere un comma che dicesse: «...una volta rilasciato il nulla-osta sul lavoro teatrale questo può essere liberamente rappresentato senza bisogno di ulteriori visti», o qualcosa di simile.

RUSSO. Bisogna chiarire un punto. È evidente che l'autorizzazione viene data sulla base del testo che viene presentato. Ora, può accadere questo: una compagnia rappresenta un determinato lavoro non già nel testo originario o originale bensì nel testo che essa presenta per il visto di censura e che in questa sede ha avuto tagli subendo modifiche proprio in sede di nulla-osta della censura. Viene, poi, un'altra compagnia la quale, basandosi su questo nulla-osta rappresenta, invece, lo stesso lavoro con un copione diverso.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Infatti! questo avviene di norma!

GIANQUINTO. Bisognerà quindi dire che il nulla-osta è rilasciato al copione che viene presentato.

RUSSO. Secondo me è indispensabile fissare la norma con un comma a parte.

FERRI. Propongo il seguente comma aggiuntivo:

« I lavori teatrali per i quali sia stato rilasciato il nulla-osta possono essere rappresentati da chiunque, dietro attestazione di conformità al testo già depositato presso l'Amministrazione ».

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione del comma aggiuntivo proposto dal deputato Ferri, do lettura dei seguenti emendamenti pervenutimi a firma dell'onorevole Luzzato: « *sostituire le parole*: la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Direzione generale dello spettacolo — *rilascerà, con le parole*: l'Amministrazione rilascia ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

« *Dopo le parole*: Turbamento nell'ordine pubblico, *aggiungere le altre*: o in casi di omessa decisione a norma dell'ultimo comma degli articoli 4 e 5 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dal deputato Ferri.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 nella sua definitiva formulazione.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1958

ART. 7.

« Qualora la Commissione non ravvisi nel film o nel lavoro teatrale elementi per i quali debba provvedere ai sensi degli articoli 4 e 6, ovvero sia stata pronunciata dall'Autorità giudiziaria ordinanza che esclude l'esistenza nel film o nel lavoro teatrale di elementi oggettivi di reato o di elementi suscettibili di provocare turbamento nell'ordine pubblico o in caso di omessa decisione a norma dell'ultimo comma degli articoli 4 e 5, l'Amministrazione rilascia al presentatore il nulla osta per la proiezione in pubblico del lavoro teatrale in tutto il territorio dello Stato.

I lavori teatrali, per i quali sia stato rilasciato nulla osta, possono essere rappresentati da chiunque, dietro attestazione di conformità al testo depositato presso l'Amministrazione ».

(È approvato).

Da lettura dell'articolo 8:

« I film o i lavori teatrali non muniti di nulla-osta per la proiezione in pubblico o vietati ai minori di 16 anni non possono essere trasmessi per televisione ».

RUSSO. Proponerei questa formulazione: « I film o i lavori teatrali non muniti di nulla-osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, ecc... ».

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni od emendamenti e la Commissione è d'accordo pongo in votazione l'articolo così modificato:

ART. 8.

« I film o i lavori teatrali non muniti di nulla-osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, o vietati ai minori di 16 anni, non possono essere trasmessi per televisione »

(È approvato)

FERRI. A questo punto, onorevole Presidente, dovremmo discutere l'inserimento di un articolo aggiuntivo da noi proposto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ferri e Luzzatto hanno presentato un emendamento con quale si propone il seguente articolo aggiuntivo.

« La presente legge non si applica ai cinegiornali che sono sottoposti alle disposizioni di legge vigenti per la stampa periodica ».

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. I cinegiornali sono una cosa diversa e seguono una disciplina che

nulla ha a che fare con quella che regola la stampa periodica.

LUZZATTO. Ma, noi qui, ci preoccupiamo della censura!

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Secondo me, c'è un grosso equivoco che bisogna dissipare. La censura non vieta nulla! La legge in atto vieta cinegiornali di partito, altrimenti avremmo la stampa periodica rappresentata al cinematografo! E questo è escluso dalla legge. I cinegiornali sono rappresentazioni di fatti di cronaca pura e semplice. Essi fruiscono di un contributo del 3 per cento proprio per questo motivo. La censura non avrebbe il diritto di proibire i cinegiornali. Chi li produce, avrebbe anzi, il diritto di appellarsi, se così fosse

LUZZATTO. Ma i cinegiornali sono sottoposti ai termini di questa legge di censura?

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Sì, ma soltanto per quanto concerne la moralità e, quindi, i reati di oscenità ed altri elementi di reato.

LUZZATTO. Ritengo che sia necessario stabilire dei termini più brevi.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Possiamo anche stabilire termini brevissimi. In più vi dirò che noi abbiamo una revisione di tutti i cinegiornali il giovedì, in modo che il venerdì le pellicole partono, perché entrano nel giro di distribuzione, per la programmazione, il sabato.

LUZZATTO. Possiamo far sì, allora, che la Commissione di censura, quando avrà giacenze di materiale da revisionare, dia la priorità nel suo lavoro ai cinegiornali.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Questo suggerimento lo accolgo senz'altro. Però faccio rilevare che dire: sì da « la precedenza assoluta », è più una norma amministrativa che altro. Io, comunque, ripeto, l'accolgo. Ho tuttavia l'impressione che per questo basterebbe un ordine del giorno. È facile intuire che l'inciso « si dà la precedenza » non ha sul terreno pratico, un grande valore. Aggiungo, anzi, che i cinegiornali sono esaminati in una sola giornata. Una norma precisa inserita nella legge in sostanza, potrebbe piuttosto danneggiare che favorire i cinegiornali. Tutti, d'altra parte, abbiamo interesse a che i cinegiornali vadano in programmazione e quindi le pellicole partano al più presto.

LUZZATTO. Allora diciamo, con un'altra formula, che « per i cinegiornali si attua una procedura abbreviata, in modo da rispettarne l'attualità, ecc. »

A noi, in sostanza, interessa non tanto la norma dei ricorsi in primo grado quanto piuttosto quella dei successivi gradi. Se, però una commissione ha revisionato un cine-giornale ed ha detto un no e l'interessato insiste e intende ricorrere?

RUSSO. I termini del ricorso sono quelli fissati qui per legge!

LUZZATTO. Per questo io direi di usare una formula come questa: « per l'esame dei cinegiornali tutti i termini sono abbreviati in modo che sia rispettata l'esigenza della attualità ».

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Non avremmo detto niente di preciso con questa formula!

LUZZATTO. Una riduzione di termini per la revisione dei cine-giornali bisogna fissarla in ogni modo. Propongo un testo di questo genere: « I cine-giornali sono esaminati con procedure d'urgenza ed i termini relativi sono ridotti ad un terzo ».

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Benché in pratica si superi qualsiasi riduzione di termini, non ho nulla in contrario a prevedere una riduzione anche nel testo del provvedimento di legge. Il Governo accetta la riduzione di essi alla metà.

LUZZATTO. Allora l'articolo, che potrebbe essere il numero 8-bis, sarebbe il seguente:

« I cine-giornali sono esaminati con procedura d'urgenza ed i termini di cui ai precedenti articoli sono ridotti alla metà ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 8-bis che, se approvato, prenderà il numero 9.

(È approvato).

LUZZATTO. Io avrei qualche cosa da dire sull'articolo 9, ora 10. Penso che occorre distinguere in esso due ipotesi a carattere penale che hanno un carattere del tutto diverso, e cioè:

1°) proiezione di film vietati ai minori di anni 16;

2°) proiezione di film privi di nulla-osta.

A mio modo di vedere le due ipotesi presentano un grado molto diverso di responsabilità. Infatti, non si può punire e nella stessa misura il gestore di una sala cinematografica che ha lasciato entrare un mi ore — e ciò può essere accaduto involontariamente — e quello che scientemente proietta un film senza nulla-osta. Ritengo che sarebbe opportuno ridurre le sanzioni penali per quanto riguarda

le violazioni alla norma che vieta l'ammissione dei minori, lasciandole integre per chi proietta un film privo di nulla-osta.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Sono d'accordo: attendo di conoscere il testo dell'emendamento.

GIANQUINTO. Un'altra osservazione potrebbe riferirsi al capoverso che prevede la chiusura della sala di proiezione — nei casi più gravi — per iniziativa e decisione della Questura, a seguito di una sentenza penale di condanna. Ciò costituisce una grave anomalia per tutto il nostro sistema penale, a meno che non sia il Magistrato ad inserire nella sentenza di condanna, anche la chiusura della sala, provvedimento che si applica solamente dopo che la condanna sia divenuta definitiva.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Una norma relativa alla chiusura delle sale, in casi di particolare gravità, è senz'altro necessaria in quanto esistono film — pochi, per fortuna, ma cito « *Diable aux corps* » — non ammessi dalla commissione di revisione, e la cui proiezione senza nulla-osta potrebbe recare grave pregiudizio alla pubblica morale. Di qui la necessità di un provvedimento sollecito per chiudere la sala che lo proietta.

LUZZATTO. L'articolo 10 contempla una infrazione alla legge penale ed un provvedimento della Questura in seguito a sentenza dell'Autorità giudiziaria. Rilevo, d'altra parte, che l'Autorità di pubblica sicurezza nello sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria sequestra il film come corpo di reato, e la proiezione viene automaticamente imbita anche senza chiudere la sala. Penso che bisognerebbe rivedere la stesura di tutto l'articolo 10, anche per i suoi addentellati agli articoli 4 e 5.

PRESIDENTE. La Commissione può dare mandato all'onorevole Luzzatto di rivedere il testo dell'articolo 10 unitamente all'onorevole Sottosegretario e sospendere la discussione di detto articolo per riprenderla nella seduta di domattina. Se non vi sono obiezioni così può rimaner stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 11, già 10. Ne do lettura.

ART. 10.

« Fino a quando non sarà emanato il regolamento di esecuzione della presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel regolamento approvato col regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287 ».

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1958

L'onorevole Luzzatto propone di inserire come primo capoverso il seguente emendamento aggiuntivo:

« Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà emanato entro un anno dalla entrata in vigore della legge stessa ».

LUZZATTO. Reputo inutile dilungarmi per illustrare l'emendamento agli onorevoli colleghi, in quanto esso è dettato dalla necessità di porre un termine fisso per la emanazione del regolamento.

RUSSO. Concordo.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo non ha nulla in contrario.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento.

(È approvato).

L'articolo 11, in seguito all'approvazione dell'emendamento risulta, pertanto, così formulato:

ART. 11.

« Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà emanato entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa. Fino a quando esso non sarà emanato si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel regolamento approvato col regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

FERRI. Vorrei richiamare l'attenzione del Sottosegretario e della Commissione circa la necessità di riesaminare la composizione delle Commissioni di revisione dato che noi all'articolo 4 abbiamo affermato il principio che determinate sequenze, anche se particolari o audaci, purché siano essenziali ai fini della espressione artistica dell'opera, non debbano esser censurate.

Abbiamo in tal modo, concordemente ammesso che l'Amministrazione, in sede di revisione dei film deve tenere conto anche dell'aspetto artistico della produzione, per cui diventa necessario, includere fra i componenti le due commissioni di controllo persone particolarmente esperte nel campo dell'arte cinematografica e teatrale, che affianchino i rappresentanti dei Ministeri.

PRESIDENTE. Le osservazioni del deputato Ferri mi sembrano esatte. Dobbiamo superare un solo punto di carattere, direi così, di tecnica legislativa in quanto l'articolo

2 che prevede la composizione delle commissioni è già stato approvato ma, se non ci sono osservazioni, può rimanere stabilito che la Commissione si avvale del diritto di coordinare i vari articoli, e sono contento che questo coordinamento avvenga con la collaborazione di tutta la Commissione.

(Così rimane stabilito).

LUZZATTO. Concordo con quanto esposto dal collega Ferri, e proporrei che nelle Commissioni di primo e secondo grado fossero inclusi dei critici cinematografici e teatrali, designati dalle rispettive associazioni di categoria.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Non sono contrario alla inclusione nella Commissione di un critico cinematografico, ma per mantenere l'equilibrio fra componenti designati dalla Amministrazione e gli altri, propongo che sia incluso anche un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

RUSSO. Suggestisco questa formula per l'inserimento degli esperti artistici nelle Commissioni: un critico cinematografico e un critico teatrale designati dalla Presidenza del Consiglio su terna proposta dalla Federazione nazionale della stampa. Vorrei evitare qualsiasi ricorso alla Associazione dei critici, in quanto, domani, potrebbe sorgere un'altra ed un'altra ancora, quindi ritengo opportuno che la terna di nomi sia proposta dalla Federazione della stampa.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Se i deputati Ferri e Luzzatto non hanno delle osservazioni da fare in merito alla proposta Russo, io sarei d'accordo.

LUZZATTO. Anche a nome del collega Ferri accetto la soluzione Russo e la inclusione di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. L'articolo 2 nella sua nuova formulazione sarebbe il seguente:

ART. 2

« Le Commissioni, alle quali è demandato il parere di primo grado per la concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico dei film, sono composte:

a) da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Direzione generale dello spettacolo;

b) da un magistrato dell'Ordine giudiziario;

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1958

c) da un funzionario del Ministero dell'Interno,

d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

e) da un critico cinematografico scelto dalla Presidenza del Consiglio su di una terna proposta dalla Federazione nazionale della stampa.

La Commissione, alla quale è demandato in giudizio di appello il parere per la concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico dei film, è composta:

a) dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, presidente;

b) da un magistrato dell'Ordine giudiziario;

c) da un funzionario del Ministero dell'Interno;

d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

e) da un critico cinematografico scelto dalla Presidenza del Consiglio su di una terna proposta dalla Federazione nazionale della stampa.

I componenti delle Commissioni sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio per la durata di due anni.

Per ciascun componente effettivo è nominato con le stesse modalità un supplente.

Negli stessi modi di cui ai precedenti comari sono composte e nominate le Commissioni di revisione teatrale di primo grado e di secondo grado; i componenti di cui alla lettera e) sono scelti fra i critici teatrali.

Se non vi sono obiezioni lo pongo in votazione.

(È approvato).

Resta inteso che il deputato Luzzatto, riferirà domani mattina sul nuovo testo dell'articolo 9.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria e Cappugi: Modifica alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, sullo stato giuridico dei salariati dello Stato. (1129).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria e Cappugi: «Modifica alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, sullo stato giuridico dei salariati dello Stato».

In assenza del Relatore, onorevole Sensi, prego l'onorevole Cappugi di sostituirlo e di riferire.

CAPPUGI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la relazione è estremamente breve e può risultare anche molto chiara poiché si tratta, nella sostanza, soltanto di questo: in base al divieto della assunzione di nuovo personale disposta dalla legge 26 febbraio 1952, n. 67, alcuni Ministeri, particolarmente il Ministero della difesa, hanno assunto in questo periodo, per evidenti necessità attinenti alla propria funzionalità, del personale, chiamato *giornaliero*, e ciò perché esisteva come esiste sempre, il divieto delle assunzioni temporanee. Questo personale, operai giornalieri, con mansioni di specializzati, assunti in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge che ho testé citato, ancora oggi, ogni 90 giorni viene licenziato, anche se il giorno dopo è regolarmente riassunto. Ora, la proposta di legge in esame tende ad evitare questa situazione, veramente contrastante con l'orientamento sociale che noi dobbiamo dare ai rapporti di lavoro. Del resto, questo rapporto di lavoro del tutto anomalo ben poco si concilia con lo spirito della Costituzione, ed è proprio lo Stato ad instaurare, per i propri fini, una situazione così precaria per cui, ogni 90 giorni, questa gente viene periodicamente licenziata e riassunta in servizio.

La proposta di legge, d'altra parte, mira a far passare non in ruolo e nemmeno nei ruoli-aggiunti, ma soltanto nella qualifica di operai temporanei, il personale che, oggi, è giornaliero. Mi pare sia doveroso eliminare questo stato di cose che, indubbiamente, non torna ad onore dello Stato.

Preciso, inoltre, che il testo della proposta stabilisce anche quali sono i requisiti necessari per aver diritto a questo trattamento: cioè dimostrare un periodo di servizio alle dipendenze del Ministero della difesa, per oltre 90 giorni, anche se frazionati in più periodi.

L'onorevole Sensi, come relatore, ha presentato alcuni emendamenti in base ai quali la proposta di legge verrebbe ad articolarsi in tre articoli, in parte sostitutivi e in parte aggiuntivi. L'innovazione fondamentale consiste nel fatto che, mentre l'articolo unico della originaria proposta di legge stabiliva, che per fruire di questo beneficio gli interessati dovevano aver prestato servizio fra il 1 marzo 1952 ed il 31 dicembre 1954 con l'emendamento proposto l'epoca valida è stata lasciata, volutamente, senza determinazione.

Da parte mia osservo, poi, che il nuovo testo è troppo generico in quanto, parlando di

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1958

operai giornalieri, si viene a comprendere, anche i manovali e gli apprendisti, mentre gli stessi sindacati riconoscono che queste due categorie non vanno comprese nel provvedimento perchè questa manodopera, è necessaria, ma soltanto per brevi periodi. Si tratta, quindi, di escludere da questo provvedimento tali categorie in quanto, tra l'altro, potrebbero determinare il mancato accoglimento del Governo di tutta la proposta, per cui mi riservo di presentare un emendamento al riguardo.

TITOMANLIO VITTORIA. Alla relazione così esauriente dell'amico e collega onorevole Cappugi vorrei aggiungere poche parole per dire che noi siamo in grave debito nei confronti degli interessati per il ritardo con cui cerchiamo di porre termine a questa situazione inconcepibile. D'altra parte, la legge del 1957 non ammette rinnovi contrattuali oltre i novanta giorni per cui è indispensabile approvare questo nuovo provvedimento, al fine di sanare un rapporto di lavoro ben poco degno del nostro Paese!

FERRI. Noi del gruppo socialista, siamo favorevoli alla proposta di legge Titomanlio Vittoria-Cappugi, ma in questa occasione, solleviamo la nostra protesta nei confronti del Governo per essere giunti alla fine della legislatura senza avere risolto il gravissimo problema dello stato giuridico dei salariati dello Stato. Questo fatto è grave perché, mentre si è arrivati, sia pure tardivamente a provvedimenti che riguardano altre categorie di personale rimasto fuori dalle leggi delegate, si chiude, ormai, la Legislatura senza che si sia provveduto a questo personale salariato dello Stato che è stato sempre particolarmente trascurato e che ha bisogno tanto di un trattamento economico meno insufficiente, quanto di una sistemazione giuridica più decorosa.

Per parte nostra abbiamo sollecitato più volte la trattazione delle proposte di leggi che sono state presentate al riguardo, pronti, per quanto ci concerne, a sostenerle. In particolare, la proposta presentata dal compianto onorevole Di Vittorio ed altri. E, anche l'onorevole Cappugi si era unito a noi con una propria proposta di legge della quale, quella oggi in esame è solo uno stralcio. In questa occasione ci sentiamo in dovere di rinnovare la denuncia di tale stato di cose ed elevare la nostra protesta perché non si è riusciti, e non già da parte di questo settore politico della Camera, a risolvere, fino ad oggi, un problema che interessa migliaia di lavoratori i quali, per essere proprio alle dipendenze dello Stato, dovrebbero fruire di

un migliore trattamento economico e di una maggiore considerazione, sul piano del diritto.

GIANQUINTO. Mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole Ferri.

BOZZI. Una semplice osservazione. Questa Commissione venne già interessata del problema quando si trattò di approvare un disegno di legge con il quale il Ministro della difesa rivelava chiaramente l'intenzione di risolvere il problema oggi in discussione. Si dava, con quel disegno di legge, facoltà al Ministro di procedere alla assunzione di personale salariato, non di ruolo, in ragione dei posti che si rendevano vacanti a seguito dell'applicazione della legge sull'esodo volontario.

Senonché, l'articolo 4 di quella legge — che era veramente destinata, almeno nelle intenzioni, a risolvere il problema dei giornalieri dipendenti dal dicastero della Difesa — così come venne formulato si dimostrò pienamente inoperante in quanto mise a disposizione del Ministro competente soltanto 153 posti su 3.000 circa, quanti sono ancor oggi i dipendenti da sistemare.

Voglio rilevare che, con il provvedimento cui ho fatto riferimento, abbiamo già una chiara manifestazione di volontà del Governo in merito alla soluzione del problema e ciò ci conforta nel sostenere, oggi, la proposta Titomanlio Vittoria — Cappugi, nel senso che noi ci mettiamo semplicemente nella scia di una intenzione precisa, già manifestata dal Ministero della difesa e, in secondo luogo, forniamo allo stesso Ministero, che a suo tempo ebbe già a manifestare il proprio intendimento, lo strumento legislativo con il quale risolvere il problema.

Ho voluto aggiungere, a quanto è stato già detto e precisato dagli onorevoli colleghi, queste brevi osservazioni, nella speranza di ottenere da parte del Governo una dichiarazione positiva che, altrimenti un diverso atteggiamento, sarebbe contrastante con la precedente manifestazione di volontà da esso espressa in casi analoghi.

BOVETTI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Ci troviamo evidentemente di fronte ad una proposta di legge sulla quale il Ministero della difesa ha già, in altre occasioni, manifestato la sua adesione se non totale, almeno in linea generale. Ricordo, però, che non abbiamo il parere della IV Commissione (Finanze e tesoro). Mi permetto quindi di chiedere a questa Commissione il rinvio a domani mattina, anche nell'interesse stesso dell'iter della legge, per un più attento ed approfondito esame degli emendamenti proposti e dall'onorevole Sensi e dall'onorevole

Cappugi, altrimenti di fronte alla eventuale insistenza di questa Commissione sarei costretto mio malgrado a chiedere la rimessione della discussione alla Assemblea.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Mi sembra che, dopo questa dichiarazione dell'onorevole Rappresentante del Governo, l'alternativa sia: o rimessione dalla discussione alla Assemblea o riprendere la discussione della proposta di legge nella seduta di domani. Un rinvio in aula, naturalmente, significherebbe, nelle presenti circostanze di fine Legislatura, pieno insabbiamento del provvedimento. Io, quindi, francamente, riterrei opportuno, dato anche l'impegno che si assume l'onorevole Sottosegretario di Stato di approfondire lo studio della questione di accedere alla richiesta di rinvio a domani dalla discussione.

TITOMANLIO VITTORIA. Mi si consenta un rilievo: al Senato, il Governo era d'accordo su di una mia proposta ma la Commissione chiese il passaggio in aula della discussione; qui, mi sembra, avvenga proprio l'opposto! Vorrei dire che in questo ramo del Parlamento ha preminenza il potere esecutivo, nell'altro quello legislativo! Chiedo che sia messo a verbale questo mio rilievo e chiedo che l'onorevole Presidente della I Commissione mi risponda!

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato non si è espresso in modo negativo, si riserva soltanto di studiare la questione e discuterla successivamente. Non possiamo, quindi, non aderire alla sua richiesta. Data l'importanza dell'argomento, se siamo tutti d'accordo, la discussione potrebbe essere ripresa oggi stesso, nel pomeriggio, in modo che l'onorevole Sottosegretario sia in grado di esporci le conclusioni dopo aver esaminato gli emendamenti proposti.

Non essendovi osservazioni od obiezioni può quindi, rimanere stabilito che il seguito della discussione della proposta di legge è sospesa. La Commissione, all'uopo, si riunirà alle ore 18, senza bisogno di ulteriore convocazione, per il seguito dell'esame di questo provvedimento.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Cappugi: Costituzione in comune autonomo di Tosi-Vallombrosa, frazione del comune di Reggello. (3652).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Cappugi: « Costituzione

in comune autonomo di Tosi-Vallombrosa, frazione del comune di Reggello ».

L'onorevole Sampietro Umberto ha facoltà di riferire.

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, Tosi-Vallombrosa, frazione del comune di Reggello, ha assunto in questi ultimi tempi un notevole sviluppo, tanto da raggiungere un numero di abitanti che supera i 3.200. Situata in una posizione particolarmente favorita dalla natura e di notevole interesse turistico, con ricchi boschi, questa frazione si è trovata nelle migliori condizioni, mercè la laboriosità dei suoi abitanti, per assumere, sia nel campo dell'industria, come negli altri campi del commercio, un ruolo di primo piano fra i centri abitati della zona. Essa, infatti, è sede di una fiorente lavorazione del legno in uno stile proprio e caratteristico molto apprezzato che si esplica in ben otto aziende industriali ed in trentotto laboratori artigiani che, unitamente all'industria alberghiera, hanno contribuito a darle uno sviluppo notevolissimo.

Tosi-Vallombrosa dista, però, dal capoluogo oltre dodici chilometri ed è sprovvista di tutti i servizi, sia sanitari che municipali. Tutto ciò determina uno stato di grave disagio per i cittadini i quali si trovano costretti, per ogni e qualsiasi pratica amministrativa e per ogni e qualsiasi necessità di natura igienico-sanitaria, a percorrere oltre 24 chilometri, su strade che non meritano neppure tale nome, tanto sono impraticabili.

Ciò, inoltre, reca serio intralcio allo sviluppo industriale e commerciale della zona, in quanto riduce la possibilità di lavoro delle maestranze.

È, pertanto, opera di giustizia elevare questa frazione alla dignità di comune autonomo. Il Relatore si esprime favorevolmente per l'accoglimento della stessa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GIANQUINTO. Chiediamo il rinvio della discussione della proposta di legge per ovvie ragioni. Da parte mia non posso non sottolineare che mi sembra quanto meno strano che una proposta di legge, presentata il 7 marzo 1958, si trovi all'ordine del giorno dei lavori di questa Commissione in sede deliberante cinque giorni dopo! Si rende, comunque, necessario esaminare più compiutamente gli atti del provvedimento, interpellare, eventualmente, la popolazione interessata. Insomma, renderci conto della reale situazione locale.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1958

FERRI. Mi associo, senz'altro, alla richiesta di rinvio. Ci risulta, infatti, che le opinioni in merito a questo provvedimento divergono. D'altra parte, al momento, non abbiamo la possibilità materiale di conoscere come stiano esattamente le cose sul posto. Gli atti relativi a questa richiesta risalgono al 1956 e vi è il parere contrario, unanime, da parte del comune di Reggello, da cui si staccerebbe la frazione di Tosi-Vallombrosa. Comunque, questi sono gli atti a nostra conoscenza. La relazione dell'onorevole relatore non ha apportato a nostro parere, nuovi elementi di giudizio e di valutazione.

LUZZATO. Siamo anche noi per il rinvio. Osservo, soltanto, che è quanto mai sintomatica questa urgenza. Esiste, ad esempio, una proposta di legge, quella relativa alla ineleggibilità dei consiglieri provinciali, che da due anni è ferma e non si riesce a discutere; qui, ora, si vorrebbe addirittura varare, per contro, una legge in cinque giorni! Evidentemente vi sono interessi particolari e noi non desideriamo prestaci a questo gioco!

SALIZZONI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo non ha motivo di opporsi alla richiesta di rinvio.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, poiché è stato richiesto il rinvio, ed il Governo non si è dichiarato contrario e constatato che non vi sono obiezioni da parte di alcuno può rimanere stabilito che il seguito della discussione della proposta di legge all'ordine del giorno è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

(La seduta, sospesa alle 13, è ripresa alle 18).

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria e Cappugi: Modifica alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, sullo stato giuridico dei salariati dello Stato. (1129)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sospesa la nostra seduta alle 13 di stamane, ci siamo riconvocati questa sera per riprendere in esame la proposta di legge Titomanlio Vittoria e Cappugi, concernente una modifica da apportare alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, sullo stato giuridico dei salariati dello Stato.

Quelli tra gli onorevoli commissari che hanno preso parte stamane alla discussione sul provvedimento sanno che l'onorevole Sensi, relatore della proposta di legge, oggi assente, ha proposto un nuovo testo formato

di tre articoli, in parte sostitutivo e in parte aggiuntivo rispetto all'originario articolo unico. Sanno, altresì, che l'onorevole Cappugi, che stamane ha sostituito il relatore, nel riferire sul provvedimento, ha avanzato un proprio emendamento, al quale, mi sembra, abbia aderito l'onorevole Titomanlio Vittoria. Da parte sua, l'onorevole Sottosegretario di Stato per la difesa ha dichiarato, nella seduta di stamane, che si sarebbe ripresentato qui, oggi pomeriggio, per esprimere un parere definitivo sulla nuova formulazione della proposta di legge in esame. L'onorevole Sottosegretario di Stato agli interni ha, invece, dichiarato di rimettersi alla decisione di questa Commissione. Senonché, nel frattempo, l'onorevole rappresentante del Ministero della difesa mi ha fatto sapere che non potrà essere presente alla nostra seduta pomeridiana. E, a quanto sembra, non sarà presente neppure l'onorevole rappresentante del Ministero degli interni. Abbiamo, invece, qui con noi l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro, il quale, pertanto, potrà esprimere il pensiero del Governo su questo dibattuto argomento.

TITOMANLIO VITTORIA. Onorevole Presidente, prima che il Governo esprima il proprio punto di vista e renda nota la sua definitiva decisione su questa proposta di legge, vorrei sottoporre al giudizio di questa Commissione un quesito.

Quando non sia stata applicata una norma di legge, domando, quale sia la posizione giuridica di un dipendente, che si vede privato della difesa della norma voluta dal legislatore e disapplicata dall'esecutivo! È, invero, una questione, secondo me, molto delicata. Due sono le strade possibili: o ricorre al Consiglio di Stato perché il Governo (cioè lo Stato stesso) riveda la propria posizione, oppure lo Stato deve determinare quegli strumenti necessari per dare una sistemazione giuridica anche a questa persona.

CAPPUGI, Relatore. L'onorevole Titomanlio Vittoria ha configurato genericamente il problema del quale ci stiamo interessando discutendo questa proposta di legge e, nella specie che ci interessa, il caso è il seguente: la legge autorizza l'assunzione da parte delle varie Amministrazioni dello Stato di personale giornaliero e stabilisce che questa assunzione non possa aver luogo per un periodo superiore ai 90 giorni. Quindi 90 giorni in assoluto, cioè non 90 giorni oggi, poi altri 90 giorni e così via. Ora, in pratica, dato che qualche Amministrazione ha veramente bisogno di questa manodopera, che cosa fa?

Licenzia, formalmente, questo personale ed il giorno seguente lo riassume dando inizio ad un nuovo rapporto di lavoro per altri 90 giorni e così via. Questa situazione, onorevoli colleghi, va avanti ormai, da parecchi anni a questa parte ed interessa varie migliaia di persone. Conseguentemente l'onorevole Titomanlio Vittoria osserva, *tout-court*, che è lo Stato che ha violato la legge! Difatti, utilizzando sempre le stesse persone per più di 90 giorni, si pone, in contrasto col disposto della legge che impone, invece allo Stato di utilizzarle una sola volta per 90 giorni al massimo. Si chiede quindi la collega: allora chi ha violato la legge?

PRESIDENTE. Se poniamo la questione su questo piano dobbiamo anche chiederci, se gli interessati, si lamentino del fatto di essere stati riassunti più di una volta! Perché, se si lamentano....

TITOMANLIO VITTORIA. La posizione giuridica dev'essere chiarita!

BOZZI. A proposito della spesa derivante dall'applicazione di questo provvedimento, mi permetto far presente, proprio per tranquillizzare gli onorevoli componenti della Commissione, che la situazione è la seguente: il capitolo n. 51 sullo stato di previsione del Ministero della difesa prevede 19 miliardi che debbono servire per il personale salariato temporaneo e, il capitolo n. 52 contempla 849 milioni per questi giornalieri. La nostra proposta di legge fa riferimento a tutti e due i capitoli, che possono ampiamente coprire la spesa, in quanto da questo provvedimento, si avrà una diminuzione dell'onere che, sono in grado di documentare. Un dipendente giornaliero, celibe o coniugato, viene a ricevere attualmente un compenso, come previsto dal contratto di impiego privato di lire 50.627 mensili; uno coniugato con un figlio, e quindi con due persone a carico, operaio temporaneo alle dipendenze dello Stato, viene a percepire 49.605 lire mensili. La differenza pagata in più per uno di questi giornalieri che non abbia a carico nessuno è già di lire 1.022! Se il confronto poi lo si fa considerando tutti gli oneri previdenziali e assistenziali (perché il maggior onere per lo Stato è appunto in relazione ai contributi assicurativi, in quanto quello che lo Stato deve pagare alla previdenza sociale e agli altri Enti assicurativi per mutualità obbligatorie è molto di più rispetto a quello che esso paga con la trattenuta del Tesoro,) si vedrà che, tutto sommato, lo Stato non verrebbe a rimetterci. E, inoltre, in realtà, dal punto di vista della funzionalità il Ministero della difesa con questo passaggio, si assicura un

maggiore rendimento dei servizi, perché avrebbe alle dipendenze personale che lavora con animo diverso sapendo di godere di una certa garanzia.

Dal punto di vista economico poi, ripeto, si verrebbe, anzi, a realizzare un risparmio, una diminuzione nella spesa. E, questo, è riconosciuto dagli stessi funzionari, dagli stessi tecnici del Ministero. Io penso, quindi, che si possano tranquillamente superare tutte le difficoltà e tutte le perplessità, anche quelle che riguardano la spesa. Tanto è vero che non esiste in proposito alcuna obiezione da parte della nostra Commissione Finanze e tesoro.

AMATUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono venuto per portare a questa Commissione la voce del Governo, in modo particolare quella del Ministero del tesoro.

La proposta di legge degli onorevoli Titomanlio Vittoria e Cappugi, praticamente a che cosa tende? Poiché vi è una legge, quella del 26 febbraio 1952, n. 67, che stabilisce la assunzione degli operai giornalieri, cioè di maestranze che vengono assunte per un periodo non superiore a un trimestre, la proposta di legge chiede che questi operai, qualora abbiano prestato servizio alle dipendenze del Ministero della difesa per un certo periodo, e più esattamente per oltre 90 giorni, anche se frazionati, debbano venire considerati operai temporanei, cioè fissi.

Ora, il Tesoro non può essere d'accordo per due ragioni: perché, come voi sapete, la legge 26 febbraio 1952, n. 67 è stata modificata proprio nell'agosto 1956 con un'altra la quale ha stabilito che le assunzioni di operai specializzati negli stabilimenti militari avvengano solo su proposta del Ministero della difesa di concerto con quello del Tesoro; l'altra ragione è che il Consiglio di Stato, ha espresso il parere contrario alle assunzioni oltre i 90 giorni ritenendole illegali!

Praticamente, quindi, non viene assunto alcun operaio per 90 giorni in quanto questo termine non può essere né superato né prorogato. L'assunzione deve essere soltanto temporanea ed intesa a provvedere ad esigenze del tutto particolari. E, che questo concetto sia stato ormai superato lo si deve rilevare tenendo presente proprio una delle ultime leggi emanate, quella dei dipendenti delle Poste e telegrafi. Anche in questo settore venivano assunti elementi per tre mesi rinnovabili e, praticamente, vi erano persone che si trovavano in quelle condizioni da anni. Durante la discussione di quella legge si affermò che non era oppor-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1958

tuno che proprio lo Stato, Ente morale per eccellenza, si avvallesse dell'opera di questi prestatori d'opera i quali non solo non frui- vano del diritto alle ferie, ma nemmeno go- devano del trattamento economico ade- guato.

Ora, con questa proposta di legge Tito- manlio Vittoria e Cappugi, che cosa si vuole fare? A me sembra una sola cosa: andare contro il divieto dell'assunzione stabilita dalla legge 26 febbraio 1952, n. 67 e trasfor- mare questo rapporto, che è di natura stret- tamente privata, in uno di diritto pubblico, per modo che questo personale venga ad ac- quisire una certa stabilità violando l'obbligo del divieto delle nuove assunzioni!

Per tutte queste ragioni, a parte, poi, la questione degli oneri, il Tesoro ha il pre- ciso dovere di dichiararsi non favorevole all'accoglimento della proposta di legge in esame.

TITOMANLIO VITTORIA. L'onorevole Sottosegretario ha parlato di assunzioni ex- novo ed anche di divieto di assunzioni. Ma, qui, il problema è diverso! Si tratta di dare una sistemazione a personale già assunto! Qualora avessimo parlato di nuove assunzioni, comprenderei benissimo il discorso, del Go- verno, ma, nel caso, si tratta di sistemare giuridicamente persone che già si trovano, ed illegalmente, alle dipendenze dell'Ammini- strazione, con rapporti di subordinazione che durano da anni, malgrado ogni divieto di legge.

AMATUCCI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Vorrei pregare l'onorevole Titomanlio Vittoria di non insistere. Ho precisato qual è l'esatta situazione.

TITOMANLIO VITTORIA. Io, invece, insisto!

PRESIDENTE. Il Governo, quindi, di- chiara esplicitamente di non accettare la proposta di legge.

GIANQUINTO. Il Governo sa però che questa Commissione è unanime nel dichia- rarsi favorevole al provvedimento?

AMATUCCI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Di fronte a tanta insistenza il Go- verno si vedrebbe posto di fronte all'alter- nativa di richiedere la rimessione della discus- sione all'Assemblea.

PRESIDENTE. Ritengo che la sola cosa che si possa ancora fare è quella di chiedere all'onorevole rappresentante del Governo se, constatata l'unanimità di questa Commis- sione in favore del provvedimento, accon-

sentata di tenere in sospenso la richiesta di rinvio all'Assemblea della discussione impe- gnandosi a prospettare all'onorevole Mi- nistro la volontà, unanime, della nostra Com- missione. Chiedo, quindi, all'onorevole Sotto- segretario di Stato per il tesoro se, non creda di dover rappresentare all'onorevole Ministro il problema e, riesaminato il caso, riferirci una risposta eventualmente domani mat- tina.

AMATUCCI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Di fronte ad una così ribadita unani- mità di propositi che si è venuta a determi- nare in questa Commissione il Governo, natu- ralmente, non potrebbe rimanere insensibile. Chiedo, pertanto, un breve rinvio per riesa- minare la portata giuridica e finanziaria del provvedimento.

PRESIDENTE. La richiesta è accolta, con l'augurio che l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro possa riuscire nell'in- tento di persuadere l'onorevole Ministro del tesoro, così che l'unanime proposito di questa Commissione sia domani confortato dal consenso del Governo sulla proposta di legge.

Se non vi sono osservazioni od obiezioni può quindi rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra se- duta.

(Così rimane stabilito)

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esami- nato nella odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione se- greta del disegno di legge:

« Modifica della composizione del Comi- tato di cui all'articolo 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, e autorizzazione della spesa di 400 milioni di lire per il finanziamento del Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività » (3629):

Presenti e votanti	43
Maggioranza	22
Voti favorevoli	43
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1958

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Almirante, Angelucci Mario, Antoniozzi, Bozzi, Berry, Borellini Gina, Bubbio, Calandrone Giacomo, Capacchione, Cappugi, Camposarcuno, Conci Elisabetta, Corbi, Corona Achille, Cotelessa, De Francesco, De Maria, Di Paolantonio, Elkan, Farini, Gaspari, Gianquinto, Giraudò, Gullo, Jacometti, Lenza, Lombardi Ruggero, Lucifredi, Luzzatto Manzini, Marazza, Ortona, Pelosi, Pertini,

Pintus, Riva, Sampietro Umberto, Schiavetti, Tarozzi, Tozzi Condivi, Valandro Gigliola, Viviani Luciana.

La seduta termina alle 19,40

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI